



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

**Regolamento comunale
per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza**

Approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 18/12/2018

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

INDICE

Art. 1 – Finalità e definizioni.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 – Trattamento dei dati personali finalità istituzionali impianto di videosorveglianza.....	4
Art. 4 – Notificazione.....	6
Art. 5 – Responsabile della protezione dei dati.....	6
Art. 6 – Figure del trattamento.....	6
Art. 7 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	7
Art. 8 – Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati.....	9
Art. 9 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.....	9
Art. 10 – Informazioni rese al momento della raccolta.....	9
Art. 11 – Diritti dell'interessato.....	10
Art. 12 – Procedure per l'accesso alle immagini.....	11
Art. 13 – Sicurezza dei dati.....	12
Art. 14 – Istituti scolastici.....	13
Art. 15 – Il deposito dei rifiuti.....	13
Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati.....	14
Art. 17 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	14
Art. 18 – Comunicazione dei dati.....	14
Art. 19 – Tutela.....	14
Art. 20 – Provvedimenti attuativi.....	14
Art. 21 - Disposizione generale.....	15
Art. 22 - Modifiche regolamentari.....	15

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale di Palazzolo sull'Oglio gestito ed impiegato dall'Ufficio di Polizia Locale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare, da ultimo il provvedimento 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali formatosi presso l'Ufficio della Polizia locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
 - b) per **“trattamento”** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) per **“dato personale”**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di Palazzolo sull'Oglio, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **“responsabile”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - f) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - g) **“persona autorizzata”** dipendente o incaricato esterno autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
 - h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per **“limitazione”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Si rinvia inoltre a quanto previsto ai sensi dell'art.4 del RGDP.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Palazzolo sull'Oglio e collegato all'ufficio Polizia locale e l'interconnessione al sistema da parte del personale della Stazione Carabinieri, onde perseguire gli scopi di propria competenza.
2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati; proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione; finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti; necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di impianti di videosorveglianza costituito da:
 - una rete di telecamere per la videosorveglianza di contesto mediante telecamere fisse o a brandeggio;
 - una rete di telecamere di lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
 - telecamere mobili per lettura e riconoscimento targhe posizionate su veicoli di servizio della Polizia Locale;
 - telecamere mobili per vigilanza sui rifiuti e finalità di Polizia Giudiziaria;
 - telecamere mobili posizionate a bordo dei veicoli di servizio della Polizia Locale;
 - telecamere mobili tipo body cam posizionate in modo visibile in dotazione al personale di Polizia Locale;
2. in alcuni casi i cittadini saranno informati con cartelli informativi della presenza delle telecamere, nel caso dell'attivazione delle body cam all'interlocutore dovrà esser dato avviso orale dell'attivazione delle registrazioni video audio.
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Palazzolo sull'Oglio, in particolare dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalle Leggi e Regolamenti Regionali nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali, sono indicate nei seguenti ambiti generali:
 - protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
 - a sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione;

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

bambini, giovani e anziani, per permettere un pronto intervento della Polizia locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento da effettuare a tutela dell'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico;

- vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, le telecamere indicate come 'lettura targhe' sono apparati in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri (OCR) e controllo di veicoli non in regola con obblighi di legge/Codice della Strada.

- rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della polizia locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche, e al rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito rifiuti, soltanto quando non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;

- a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;

- acquisizione di prove nel quadro delle competenze e deleghe attribuite dalla Legge al fine di consentire la riproduzione video dei fatti e degli eventi elencati ai punti precedenti in cui si abbia avuto notizia successivamente al loro verificarsi nel caso in cui non siano stati visualizzati sui monitor dall'operatore nel momento in cui si sono verificati; o l'ufficio non fosse presidiato per cause di forza maggiore o esigenze di servizio.

- la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata e non verranno trasmessi in Paesi terzi.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica e non potranno rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e eventualmente registrarli determinando effetti invasivi della sfera di autodeterminazione dell'interessato e del suo comportamento in quanto eccedenti rispetto alle attività, finalità, e principi richiamati dal codice (es. biometrici, voce ecc...).
7. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
8. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

9. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di aggregazione.
10. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Notificazione

1. Il Comune di Palazzolo sull'Oglio, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e regolamenti.
2. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 – Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) individuato dall'ente è la società LTA S.t.l., P.I. 14243311009, Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma nella persona del Dott. Luigi Recupero.

Art. 6 – Figure del trattamento

A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palazzolo sull'Oglio al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

B) RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

1. Responsabile di Area della Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali rilevati. Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.
2. I compiti affidati al Responsabile interno devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione, riguardo al trattamento dei dati personali, alla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile interno designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate al materiale trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.
4. Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato e sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Il titolare individua diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.)

5. Il Responsabile interno provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, etc.
6. Il Responsabile interno custodisce le chiavi degli armadi di rete e del pannello server situati nell'ufficio polizia locale.
7. Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
8. Il Responsabile interno e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.

C) RESPONSABILE ESTERNO EX ART 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Il responsabile esterno del trattamento, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, è la ditta installatrice e responsabile della manutenzione dell'impianto.

Il titolare può nominare, qual ora si rilevi la necessità, altri responsabili esterni ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016.

I rapporti con i responsabili esterni, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 7;

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere digitali fisse e dome dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento.
 3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e sono dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale presso l'ufficio Polizia locale. Le caratteristiche tecniche sono indicate nel progetto approvato con Delibera di Giunta comunale, e sono state sottoposte al parere preventivo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica istituito presso la Prefettura competente per territorio. Resta fermo che le successive modifiche e/o implementazioni verranno recepite in ulteriore allegato grafico per agevolare la visualizzazione a corredo della apposita Delibera di Giunta e secondo le disposizioni vigenti.
 4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale o disco fisso. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
 5. il presidio dei monitors non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio.
 6. Le immagini videoregistrate sono conservate al massimo per 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
 7. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e, alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
 8. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

9. La trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless e cavi deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.
10. Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 – Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5, GDPR, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una Valutazione di impatto.

Art. 9 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile interno della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 10 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Palazzolo sull'Oglio in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e della deliberazione 8 Aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adequata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – la registrazione viene effettuata da Polizia Locale per fini di Sicurezza -

2. Il Comune di Palazzolo sull'Oglio, si impegna a utilizzare gli strumenti elettronici e adottare misure organizzative interne con l'uso di icone associate a contenuti più estesi di informative al fine di comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, mediate forme semplici concise e facilmente accessibili come previsto dal Regolamento Europeo.
3. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive) e comunque essendo i dati raccolti da fonti diverse dall'interessato si ritiene che la prestazione dell'informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato come indicato dall'art 14 del Regolamento Europeo.
4. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, individuato dalle normative. Il modello è adattabile a varie circostanze.
5. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
6. Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
7. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 11 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato identificabile, può esercitare i suoi diritti secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo, dietro presentazione di istanza al titolare, e nello specifico ha diritto
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
9. Al titolare spetta dare riscontro all'interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive.
10. Il Responsabile interno è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
11. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Art. 12 – Procedure per l'accesso alle immagini

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati indicato nell'informativa.
2. L'istanza, secondo il modello, deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, come l'attività svolta durante le riprese e la precisa motivazione documentata.
4. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

5. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.

Art. 13 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, c. 4. nell'ufficio di Polizia Locale, dove sono custoditi i monitors, il software installato su apposito e indipendente personal computer e il server.
2. L'utilizzo degli strumenti è consentito oltre al titolare, solo ed esclusivamente al personale in servizio della Polizia locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato.
3. Gli strumenti di storage delle immagini vengono fisicamente ubicati in luoghi che garantiscano il necessario livello di protezione da intrusioni non autorizzate.
4. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini, fermo restando che il Comune e le figure individuate come Responsabile non sono responsabili di mancate registrazioni per cause a essi non imputabili o prevedibili.
5. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
6. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, responsabile del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza le quali verranno annotate su apposito registro, istituito all'art. 7 c. 4 del presente, il cui foglio tipo è rappresentato all' "*allegato 2*" che ne forma parte integrante e sostanziale del presente.
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) in caso di copie di immagini registrate su supporti informatici per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 8, l'operatore provvederà solamente a numerare e indicare la data sul supporto, provvedendo a custodirlo in una cassetta di sicurezza munita di serratura e annotando sul registro dati anonimi e numero assegnato, per l'eventuale successiva trasmissione alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
 - d) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

e) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

f) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

g) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

Art. 14 – Istituti scolastici

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 15 – Il deposito dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
3. Il Comune si potrà avvalere anche di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di zone soggette a frequenti abbandoni, su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere.
4. Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.
5. Le immagini comunque non potranno essere conservate per un periodo superiore a quello già individuato nel presente regolamento.

Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati

- 1.** In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- 2.** La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 17 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1.** La materia è disciplinata in base al Regolamento Europeo, dal Provvedimento del Garante 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.

Art. 18 – Comunicazione dei dati

- 1.** La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Palazzolo sull'Oglio a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine.
- 2.** Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

- 1.** Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2.** In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

Art. 20 – Provvedimenti attuativi

- 1.** Compete è il Responsabile della protezione dei dati per l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti l'approvazione di progetti di impianti di videosorveglianza, implementazione di telecamere, siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

Art. 21 - Disposizione generale

1. Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso l'ufficio della Polizia Locale di Palazzolo sull'Oglio a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali e copia trasmesso alla Prefettura competente per territorio.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

CAPO V MODIFICHE

Art. 22 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati da parte del Consiglio Comunale nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza.